

DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2025
228/2025/R/EFR

GESTIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DELLE PARTITE ECONOMICHE DI CUI AL DM FER X TRANSITORIO NEL CASO DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO PER IL BILANCIAMENTO E IL RIDISPACCIAMENTO E DI MODULAZIONI STRAORDINARIE A SCENDERE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1342^a riunione del 3 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 come emendata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (di seguito: Direttiva 2023/2413) e dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Direttiva 2024/1711);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendata dalla Direttiva 2024/1711;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, come emendato dalla Direttiva (UE) 2023/2413;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 30 dicembre 2024 (di seguito: DM FER X transitorio);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 4/10;
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nella revisione 4 approvata con la deliberazione 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2024, 499/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 499/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 128/2025/R/efr (di seguito: deliberazione 128/2025/R/efr);
- il documento per la consultazione 27 marzo 2025, 129/2025/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 129/2025/R/eel), e le relative osservazioni pervenute;
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna).

CONSIDERATO CHE:

- il DM FER X transitorio, in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21 ed entrato in vigore il 28 febbraio 2025, stabilisce, per l’anno 2025, le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianti di produzione:
 - impianti solari fotovoltaici;
 - impianti eolici;
 - impianti idroelettrici;
 - impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, prevedendo che il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) applichi le condizioni economiche di cui al meccanismo di supporto;
- il DM FER X transitorio prevede che gli impianti di produzione di potenza superiore a 1 MW abbiano l’obbligo di partecipazione al Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (di seguito: MBR), mentre gli impianti di produzione di potenza inferiore o uguale a 1 MW abbiano la facoltà di partecipare al MBR;
- l’articolo 3 del DM FER X transitorio, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, prevede:

- al comma 7, che *“Rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e di potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che, per questi ultimi, l’accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento”*;
- al comma 8, che *“È facoltà del produttore presentare richiesta di accesso al presente meccanismo di supporto limitatamente ad una quota di potenza dell’impianto. In tali casi il requisito di cui all’articolo 11, comma 5 [obbligo o facoltà di partecipazione al MBR, NdR] è comunque da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell’impianto”*;
- l’articolo 11 del DM FER X transitorio, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, prevede:
 - al comma 1, che *“Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:*
 - a) *per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);*
 - b) *per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni (nel seguito, periodo rilevante) e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato, e:*
 - i. *ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;*
 - ii. *nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.”*;
 - al comma 5, che *“Fermo restando quanto previsto per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW all’articolo 3, comma 2, lettera d), per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1 di potenza inferiore o uguale ad 1 MW la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è facoltativa.”*;
 - al comma 6, che *“In deroga alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE calcola l’ammontare dei pagamenti:*
 - a) *sulla base dell’energia elettrica producibile nei casi di:*
 - i. *impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti, anche al di fuori del Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi;*

ii. *impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l'accettazione di offerte a scendere che detti impianti sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione da impianti oggetto del presente provvedimento per garantire la sicurezza del sistema, come comunicati con adeguato anticipo da Terna ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 8, lettera b).*

In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, limitatamente ai volumi oggetto di taglio e secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 12. Per gli impianti di cui al punto ii. il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine si applica nei limiti di quanto non già coperto dai corrispettivi riconosciuti per la selezione delle offerte a scendere;

b) *sulla base del minimo tra l'energia producibile e la somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire su Mercato del Bilanciamento, nei casi di prezzi zionali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima. In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti, include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 12, nei limiti della differenza se positiva tra l'energia producibile e il programma in esito al Mercato del Bilanciamento.”;*

- *al comma 7, che “Per impianti non soggetti all’obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento ai sensi del comma 5 al presente articolo, e che non partecipano volontariamente allo stesso, si applicano esclusivamente le previsioni di cui al comma 6 lettera a), punto i). Inoltre, nel caso in cui gli impianti del primo periodo abbiano una potenza uguale o superiore a 200 kW e fino a 1 MW, l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul Mercato del Giorno Prima prezzi pari a zero o negativi.”;*

- *al comma 8, che “Con riferimento ad impianti di potenza superiore a 1 MW, le previsioni di cui al presente decreto in materia di diritti ed obblighi derivanti dalla stipula del contratto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), si applicano limitatamente al 95 per cento dell'energia prodotta dagli impianti ammessi in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento.”;*

- *al comma 9, che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisce la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare ai fini dei pagamenti sulla base delle disposizioni di cui al comma 6, con particolare riferimento a:*

- a) *le modalità di determinazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto;*
- b) *le modalità di abilitazione e partecipazione degli impianti di cui al comma 5 al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, nonché i criteri per l'attuazione e la verifica dell'assolvimento degli obblighi di offerta di cui al comma 6."*

CONSIDERATO CHE:

- le disposizioni normative previste dal DM FER X transitorio precedentemente richiamate necessitano che siano individuate:
 1. le modalità secondo cui le unità di produzione (di seguito: UP) partecipano al servizio di dispacciamento;
 2. le modalità di calcolo dell'energia elettrica producibile;
 3. le modalità secondo cui il GSE provvede a gestire le partite economiche relative ai meccanismi di supporto in presenza di ordini di modulazione e di movimentazioni disposte sul MBR;
- con riferimento ai precedenti punti 1. e 2., l'Autorità ha già definito, con la deliberazione ARG/elt 5/10, le disposizioni regolatorie relative al calcolo dell'energia elettrica producibile e alla valorizzazione della mancata produzione di energia elettrica per impianti eolici derivante da modulazioni straordinarie a scendere operate da Terna;
- sempre con riferimento ai precedenti punti 1. e 2., l'Autorità più recentemente, con la deliberazione 128/2025/R/efr, ha:
 - modificato la deliberazione ARG/elt 5/10, al fine di estendere, con effetti dall'1 aprile 2025, le già vigenti disposizioni regolatorie relative al calcolo dell'energia elettrica producibile e alla valorizzazione della mancata produzione di energia elettrica derivante da modulazioni straordinarie a scendere operate da Terna anche agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili diversi dagli impianti eolici;
 - definito le prime disposizioni regolatorie in merito al calcolo della producibilità, ai fini della più generale implementazione del DM FER X transitorio (cioè anche per finalità ulteriori rispetto al calcolo della mancata produzione di energia elettrica derivante da modulazioni straordinarie a scendere operate da Terna);
 - previsto che il GSE, con tempistiche coerenti con l'attuazione delle disposizioni di cui al DM FER X transitorio, previa consultazione dei soggetti interessati, trasmetta al Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità, per verifica e approvazione, il documento tecnico, comprensivo degli esiti della consultazione, contenente le modalità di definizione, secondo propri modelli previsionali, dell'energia elettrica producibile netta degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili utilizzando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 5/10;
- infine, con riferimento al precedente punto 3., con il documento per la consultazione 129/2025/R/eel l'Autorità, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, ha

presentato i propri orientamenti relativamente alla determinazione dell'energia elettrica producibile che rileva ai fini della gestione delle partite economiche di cui al DM FER X transitorio, come più puntualmente descritto nel seguito.

CONSIDERATO CHE:

- dall'1 gennaio 2025 è vigente il TIDE che, tra l'altro, include anche i servizi di modulazione straordinaria a scendere (che comprendono, in particolare, i servizi a scendere che generano la mancata produzione oggetto di quantificazione da parte del GSE e di remunerazione da parte di Terna);
- i servizi di modulazione straordinaria a scendere hanno carattere emergenziale e possono essere attivati sia in caso di eccesso di generazione sia per vincoli di carattere locale; il loro utilizzo, in particolare, si rende necessario in assenza di risorse a scendere disponibili sul MBR o qualora l'attivazione di tali risorse richieda tempistiche non compatibili con le esigenze di sicurezza del sistema;
- durante la fase transitoria di applicazione del TIDE (cioè nel periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 gennaio 2026), ai fini della remunerazione della mancata produzione derivante dai servizi di modulazione straordinaria a scendere, continua a trovare applicazione la regolazione in vigore al 31 dicembre 2024 (si veda a tal proposito la versione del Codice di rete positivamente verificata dall'Autorità per tale fase transitoria con la deliberazione 499/2024/R/eel), cioè la deliberazione ARG/elt 5/10;
- l'Autorità, facendo seguito a quanto proposto con il documento per la consultazione 129/2025/R/eel, con la deliberazione 227/2025/R/eel ha provveduto a integrare nel TIDE le disposizioni regolatorie relative alla valorizzazione della mancata produzione di energia elettrica derivante da modulazioni straordinarie a scendere, attualmente previste dalla deliberazione ARG/elt 5/10, con decorrenza a partire dall'avvio della fase di consolidamento (1 febbraio 2026);
- a decorrere dall'1 febbraio 2026, pertanto, la deliberazione ARG/elt 5/10 sarà abrogata con riferimento alle parti inserite nel TIDE; le rimanenti parti della deliberazione ARG/elt 5/10, attinenti alle modalità di determinazione, da parte del GSE, della producibilità confluiranno in un prossimo separato provvedimento finalizzato alla razionalizzazione di tali modalità, indipendentemente dal fatto che la producibilità rilevi ai fini della valorizzazione della mancata produzione di energia elettrica derivante da modulazioni straordinarie a scendere o ai fini dell'implementazione del DM FER X transitorio;
- le disposizioni regolatorie relative al calcolo dell'energia elettrica producibile e alla valorizzazione della mancata produzione di energia elettrica trovano applicazione per tutti gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, indipendentemente dall'accesso o meno ai meccanismi di supporto previsti dal DM FER X transitorio.

CONSIDERATO CHE:

- più nel dettaglio, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, con il documento per la consultazione 129/2025/R/eel, l’Autorità ha proposto che:
 - nel caso di potenziamento di impianti di produzione esistenti, poiché il DM FER X transitorio trova applicazione limitatamente alla nuova sezione di impianto di produzione, tale nuova sezione debba essere identificata come UP dedicata qualora essa sia oggetto di abilitazione (facoltativa o obbligatoria a seconda della taglia) e di qualifica per il servizio di modulazione straordinaria;
 - nel caso di rifacimento (sia parziale, sia integrale), poiché il DM FER X transitorio trova applicazione per l’intero impianto di produzione, seppur applicando dei coefficienti di gradazione al prezzo di aggiudicazione, l’intero impianto di produzione debba essere considerato come unica UP ai fini dell’abilitazione al MBR e della qualifica per il servizio di modulazione straordinaria;
 - nel caso di UP che partecipano (per obbligo o per scelta) al MBR, Terna monitori il rispetto degli obblighi di offerta a scendere negli *Imbalance Settlement Period* (di seguito: ISP) critici (cioè nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di procedere al taglio della produzione per garantire la sicurezza del sistema, come individuati da Terna); e che, in caso di comportamenti non conformi agli obblighi di offerta, nei corrispondenti ISP il meccanismo di supporto non debba essere applicato (né sull’energia elettrica effettivamente immessa né sull’energia elettrica producibile). In caso di partecipazione al MBR tramite UVA, la mancata applicazione del meccanismo di supporto riguarderebbe tutte le UP incluse nell’UVA;
 - nel caso di effettivo taglio della produzione (derivante da modulazioni straordinarie a scendere o dall’accettazione di offerte a scendere nel MBR), il GSE, per ogni UP:
 - a) calcoli l’“energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FER X transitorio” pari, per gli impianti di produzione di potenza superiore a 1 MW, al prodotto tra l’energia elettrica producibile netta e 0,95 (in quanto per tali impianti di produzione i meccanismi di supporto si riferiscono solamente al 95% dell’energia elettrica prodotta dall’UP), e, per gli impianti di produzione di potenza pari o inferiore a 1 MW, all’energia elettrica producibile netta;
 - b) calcoli l’“energia elettrica producibile corretta” pari al prodotto tra l’energia elettrica producibile netta e l’indice I_{UP} finalizzato a individuare il grado di affidabilità del *Balancing Responsible Party* (di seguito: BRP), in relazione a una data UP, nel rispettare gli ordini di modulazione a scendere impartiti da Terna nell’ambito del servizio di modulazione straordinaria (al netto delle richieste di disconnessione dalla rete tramite i dispositivi UPDM – Unità Periferica dei sistemi di Difesa e Monitoraggio o analoghi dispositivi per la modulazione da remoto) e le movimentazioni in esito ad offerte accettate da Terna nel MBR; tale indice potrà essere determinato in modo

concettualmente analogo all'indice IA (quest'ultimo, però, rileva solo nell'ambito della regolazione attinente alle modulazioni straordinarie a scendere);

- c) calcoli l'“energia elettrica producibile che rileva ai fini della gestione delle partite economiche di cui al DM FER X transitorio”, in misura pari al minimo tra l'energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FER X transitorio di cui alla precedente lettera a) e l'energia elettrica producibile corretta di cui alla precedente lettera b);
- per la fase transitoria di implementazione del TIDE, l'indice I_{UP} sia assunto pari a 1 mentre, a partire dalla fase di consolidamento del TIDE, esso sia determinato secondo modalità da definire con successivo provvedimento, in modo che sia il più possibile concettualmente analogo al già richiamato indice IA;
 - nel caso di UP che partecipano (per obbligo o per scelta) al MBR, negli ISP con prezzi zionali nulli o negativi nel Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP), tenuto conto che, per gli impianti di produzione di potenza superiore a 1 MW, i meccanismi di supporto previsti dal DM FER X transitorio si applicano solamente al 95% dell'energia elettrica producibile dall'impianto di produzione, il GSE applichi le partite economiche di cui al medesimo decreto al minimo tra:
 - i. l'energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FER X transitorio, di cui alla precedente lettera a);
 - ii. la somma del programma in ingresso nella Fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* e Piattaforme di Bilanciamento (di seguito: MB) e dell'offerta a salire formulata nel MB a prezzo nullo o negativo;non è necessario introdurre l'equivalente dell'indice I_{UP} (finalizzato a individuare il grado di affidabilità del BRP nel rispettare gli ordini di modulazione a scendere), in quanto il combinato disposto del TIDE e del DM FER X transitorio già incentiva il BSP a offrire a salire tutta la potenza effettivamente disponibile, come più puntualmente declinato nel documento per la consultazione 129/2025/R/eel;
 - nel caso in cui siano accettate offerte a salire sul MB tramite aggregato, occorra prevedere una ripartizione convenzionale tra le varie UP componenti; allo scopo, Terna trasmetta al GSE ove necessario, per ogni UVA, l'elenco delle UP incluse, la somma della relativa *baseline* (somma delle nomine delle UVN per le UVAN, comunicazione esplicita del *Balancing Service Provider* (BSP) eventualmente corretta da Terna per le UVAZ), i programmi di movimentazione in esito al MSD (questi due termini costituirebbero il programma iniziale rilevante ai fini del MB) e le offerte a salire presentate sul MB; il GSE procederebbe, poi, a ripartire la somma di tali quantità tra le varie UP incluse nell'aggregato in funzione dell'energia producibile di ciascuna UP;
 - nel caso di sospensione dell'abilitazione al MBR per non corretta esecuzione delle movimentazioni secondo quanto definito da Terna nel Codice di rete, il GSE non applichi il meccanismo di supporto per tutta la durata del periodo di sospensione;

- il prezzo medio delle garanzie di origine debba essere riconosciuto dal GSE in aggiunta al prezzo di aggiudicazione, poiché il valore del servizio a scendere non può mai essere superiore al prezzo zonale.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento agli orientamenti del documento per la consultazione 129/2025/R/eel relativi alla determinazione dell'energia elettrica producibile netta che rileva ai fini della gestione delle partite economiche di cui al DM FER X transitorio:
 - alcuni soggetti interessati condividono la proposta dell'Autorità;
 - altri soggetti interessati ritengono che l'applicazione di un coefficiente pari a 0,95 all'energia elettrica producibile calcolata dal GSE nel caso di taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento da parte di Terna (attraverso modulazione straordinaria a scendere o accettazione di offerte a scendere sul MBR) comporti che al 5% della producibilità non si applichi nessuna valorizzazione economica; pertanto, tali soggetti interessati ritengono necessario che:
 - i. le partite economiche di cui al DM FER X transitorio debbano sempre essere applicate al 100% dell'energia elettrica producibile così come calcolata dal GSE, eventualmente corretta attraverso l'indice I_{UP} che già tiene conto dell'effettiva erogazione del servizio da parte della singola UP (e che quindi potrà essere minore di 1 a partire dalla fase di consolidamento del TIDE);
 - ii. nel caso di prezzi zionali nulli o negativi nel MGP, le partite economiche di cui al DM FER X transitorio debbano essere applicate al 100% dell'energia elettrica producibile (nei casi in cui questa sia minore della somma del programma in ingresso nel MB e delle offerte a salire nel MB a prezzo nullo);
- con riferimento agli orientamenti del documento per la consultazione 129/2025/R/eel relativi alla previsione che l'indice I_{UP} possa essere concettualmente analogo all'indice IA, tutti i soggetti interessati condividono la proposta dell'Autorità;
- con riferimento agli orientamenti del documento per la consultazione 129/2025/R/eel relativi al riconoscimento del prezzo medio delle garanzie di origine in caso di accettazione di offerte a scendere nel MB, tutti i soggetti interessati condividono la proposta dell'Autorità;
- con riferimento agli orientamenti del documento per la consultazione 129/2025/R/eel relativi al caso di potenziamento di impianti di produzione esistenti, tutti i soggetti interessati condividono la proposta dell'Autorità; Terna ha segnalato che tali disposizioni comportano impatti significativi nei sistemi informatici e, conseguentemente, sarebbe necessaria un'adeguata tempistica per l'adeguamento/aggiornamento dei medesimi; il GSE, per le vie brevi, ha evidenziato che, ai fini di una più efficace ed efficiente gestione dei dati di misura, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di costituire sempre una UP dedicata in relazione alla sezione potenziata anche nei casi in cui l'impianto non sia soggetto all'obbligo di partecipazione al MBR;

- con riferimento agli orientamenti del documento per la consultazione 129/2025/R/eel relativi alla sospensione dell'applicazione del meccanismo di supporto durante l'eventuale periodo di sospensione dal MBR per non corretta esecuzione delle movimentazioni, la quasi totalità dei soggetti interessati ha espresso disaccordo in quanto eccessivamente penalizzante e potrebbe comportare un incremento dei prezzi di aggiudicazione risultanti dalle procedure concorsuali previste dal DM FER X transitorio.

CONSIDERATO CHE:

- la versione 4 del TIDE ha già implementato:
 - la possibilità per Terna di procedere alla sospensione dall'abilitazione al MBR delle unità abilitate in caso di reiterate non corrette esecuzioni degli ordini di dispacciamento; la sospensione dal MBR troverà applicazione a valle dell'approvazione da parte dell'Autorità dell'eventuale proposta di modifica del Codice di rete di Terna, secondo le tempistiche previste dal medesimo TIDE;
 - i flussi informativi da Terna al GSE funzionali all'attuazione del presente provvedimento, ivi inclusi quelli proposti nel documento per la consultazione 129/2025/R/eel e non esplicitamente richiamati nei punti precedenti, con effetti immediati.

RITENUTO CHE:

- le osservazioni formulate durante la consultazione, secondo le quali le partite economiche di cui al DM FER X transitorio debbano sempre essere applicate al 100% dell'energia elettrica producibile così come calcolata dal GSE (eventualmente corretta solo attraverso l'indice I_{UP}) non possano essere accolte in quanto risulterebbero incompatibili con l'articolo 11, comma 8, del DM FER X transitorio, secondo cui *“Con riferimento ad impianti di potenza superiore a 1 MW, le previsioni di cui al presente decreto in materia di diritti ed obblighi derivanti dalla stipula del contratto [...] si applicano limitatamente al 95 per cento dell'energia prodotta dagli impianti ammessi in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento.”*;
- sia, al tempo stesso, necessario precisare come trovino applicazione le richiamate previsioni di cui all'articolo 11, comma 8, del DM FER X transitorio nel caso in cui il produttore abbia presentato richiesta di accesso al meccanismo di supporto limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto di produzione; allo scopo, sia opportuno prevedere che l'“energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FER X transitorio”, nel caso degli impianti di produzione di potenza superiore a 1 MW, sia pari al prodotto tra l'energia elettrica producibile netta e il minimo tra 0,95 e la quota di potenza dell'impianto di produzione eventualmente indicata dal produttore nella richiesta di accesso al meccanismo di supporto ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del DM FER X transitorio;
- con riferimento all'indice I_{UP} sia opportuno prevedere che:

- possa assumere valori compresi tra 0 (nel caso di mancato rispetto di tutti gli ordini di modulazione e delle movimentazioni disposte sul MBR) e 1 (nel caso di pieno rispetto di tutti gli ordini di modulazione e delle movimentazioni disposte sul MBR);
- Terna, entro il 31 ottobre 2025, elabori e trasmetta all’Autorità una proposta per la sua definizione e quantificazione, in modo che sia il più possibile simile all’indice IA. L’indice I_{UP} non può essere identico all’indice IA in quanto quest’ultimo considera solo l’affidabilità in sede di esecuzione delle modulazioni straordinarie a scendere e non anche in sede di esecuzione delle movimentazioni derivanti da offerte a scendere accettate sul MBR;
- esso, durante la fase transitoria di applicazione del TIDE (fino al 31 gennaio 2026) e comunque fino all’approvazione, da parte dell’Autorità, della proposta di Terna di cui al precedente alinea, sia posto pari a 1;
- sia opportuno confermare che, nel caso di sospensione dell’abilitazione al MBR per non corretta esecuzione delle movimentazioni secondo quanto eventualmente sarà definito da Terna nel Codice di rete, il GSE non applichi il meccanismo di supporto per tutta la durata del periodo di sospensione in quanto tale abilitazione è condizione necessaria (per obbligo nel caso di impianti di produzione di potenza superiore a 1 MW o per scelta nel caso degli altri impianti di produzione) per l’applicazione del DM FER X transitorio;
- sia opportuno, ai fini di una più efficace ed efficiente gestione dei dati di misura, prevedere che nei casi di potenziamento la sezione potenziata debba sempre costituire una UP dedicata, anche nei casi in cui tale sezione non partecipi (per obbligo o per scelta) al MBR;
- sia opportuno confermare tutte le altre proposte di cui al documento per la consultazione 129/2025/R/eel necessarie ai fini dell’attuazione del DM FER X transitorio

DELIBERA

1. nel caso di potenziamento di impianti di produzione esistenti, la nuova sezione deve essere identificata come UP dedicata;
2. nel caso di rifacimento (sia parziale sia integrale), l’intero impianto di produzione deve essere considerato come unica UP ai fini dell’abilitazione al MBR e della qualifica per il servizio di modulazione straordinaria;
3. nel caso di UP che partecipano (per obbligo o per scelta) al MBR, Terna monitora il rispetto degli obblighi di offerta a scendere negli ISP critici; nel caso di comportamenti non conformi agli obblighi di offerta, come comunicati da Terna al GSE ai sensi della Sezione 4-A.3 “Obblighi informativi in capo a Terna” del TIDE, nei corrispondenti ISP il meccanismo di supporto di cui al DM FER X transitorio non trova applicazione. In caso di partecipazione al MBR tramite UVA, la mancata applicazione del meccanismo di supporto riguarda tutte le UP incluse nell’UVA;

4. nel caso di effettivo taglio della produzione (derivante da modulazioni straordinarie a scendere o dall'accettazione di offerte a scendere nel MBR), il GSE, per ogni UP e per ogni periodo rilevante ai fini delle transazioni:
 - a) calcola l'"energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FER X transitorio" pari:
 - per gli impianti di produzione di potenza superiore a 1 MW, al prodotto tra l'energia elettrica producibile netta determinata dal medesimo GSE e il minimo tra 0,95 e la quota di potenza dell'impianto di produzione eventualmente indicata dal produttore nella richiesta di accesso al meccanismo di supporto ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto;
 - per gli impianti di produzione di potenza pari o inferiore a 1 MW, al prodotto tra l'energia elettrica producibile netta determinata dal medesimo GSE e la quota di potenza dell'impianto di produzione eventualmente indicata dal produttore nella richiesta di accesso al meccanismo di supporto ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto;
 - b) calcola l'"energia elettrica producibile corretta" pari al prodotto tra l'energia elettrica producibile netta determinata dal medesimo GSE e la quota di potenza dell'impianto di produzione eventualmente indicata dal produttore nella richiesta di accesso al meccanismo di supporto ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto, e l'indice I_{UP};
 - c) calcola l'"energia elettrica producibile che rileva ai fini della gestione delle partite economiche di cui al DM FER X transitorio", in misura pari al minimo tra l'energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FER X transitorio di cui alla lettera a) e l'energia elettrica producibile corretta di cui alla lettera b);
5. durante la fase transitoria di implementazione del TIDE, l'indice I_{UP} è assunto pari a 1 mentre, a partire dalla fase di consolidamento del TIDE, esso è determinato secondo modalità da definire con successivo provvedimento;
6. nel caso di UP che partecipano (per obbligo o per scelta) al MBR, negli ISP con prezzi zionali nulli o negativi nel MGP, il GSE applica le partite economiche di cui al DM FER X transitorio al minimo tra:
 - i. l'energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FER X transitorio, di cui al punto 4., lettera a);
 - ii. la somma del programma in ingresso ai fini del MB (pari alla somma della baseline e del programma di movimentazione in esito alla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*) e dell'offerta a salire formulata nella fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* o sulle piattaforme europee di bilanciamento a prezzo nullo o negativo.

Nel caso in cui siano accettate offerte a salire sul MB tramite aggregato, il GSE ripartisce la somma tra la *baseline*, i programmi di movimentazione in esito alla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process* e le offerte a salire presentate sulla fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* e sulle piattaforme europee di bilanciamento (come comunicati per ciascuna unità abilitata costituita da UP che beneficiano del

- meccanismo di supporto di cui al DM FER X ai sensi della Sezione 4-A.3 “Obblighi informativi in capo a Terna” del TIDE) tra le varie UP in funzione dell’energia elettrica producibile di ciascuna UP;
7. nel caso di sospensione dell’abilitazione al MBR per non corretta esecuzione delle movimentazioni secondo quanto definito da Terna nel Codice di rete, il GSE non applica il meccanismo di supporto per tutta la durata del periodo di sospensione;
 8. nel caso di effettivo taglio della produzione (derivante da modulazioni straordinarie a scendere o dall’accettazione di offerte a scendere nel MBR), il GSE riconosce al produttore la media mensile dei prezzi delle garanzie di origine in esito alle contrattazioni sui relativi mercati ponderata per le rispettive quantità, in aggiunta alle partite economiche di cui al DM FER X transitorio;
 9. Terna, entro il 31 ottobre 2025, elabora e trasmette all’Autorità una proposta per la definizione dell’indice I_{UP} di cui al punto 4. e l’individuazione delle modalità per la sua quantificazione, tenendo conto della finalità di tale indice descritta in motivazione;
 10. la presente deliberazione è trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., a Terna S.p.A. e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
 11. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

3 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini